

livello aziendale e territoriale le necessarie a coltivare OGM, renderebbe estremamente problematica l'attivazione della coesistenza nella Regione, in quanto occorre notevole cautela per contemperare l'uso di organismi geneticamente e modificati con l'obiettivo strategico della difesa del sistema agro-alimentare regionale;

**CONSIDERATO** che le conseguenze ambientali, legali ed economiche di una contaminazione tra filiere produttive che devono rimanere separate, possono infatti ripercuotersi sull'economia di una intera Regione.

**ACQUISITO** il parere fornito, della Commissione per i Prodotti Sementieri Geneticamente Modificati di cui al D.lgs. 212/2001;

**CONSIDERATO** che la Commissione sopracitata ha formulato, nella riunione del 18 Marzo 2010, in materia di richiesta di messa in coltura di varietà GM avanzata dall'Azienda Dalla Libera Silvano, la seguente conclusione:

*"Per la messa in coltura di varietà vegetali geneticamente modificate devono essere rispettate specifiche prescrizioni tecniche in linea con la Raccomandazione della Commissione 2003/556/CE del 23 luglio 2003, capaci di ridurre la quantità di polline GM capace di disperdersi. L'obiettivo cui tendere è infatti quello di garantire una contaminazione pari allo zero tecnico, (<0,01%) nei confronti delle coltivazioni di mais circostanti.*

*Inoltre, la Commissione prende atto che la Regione Friuli Venezia Giulia, anche per gli aspetti socio-economici citati nella documentazione fornita, ha precisato che la struttura territoriale e fondiaria regionale, nonché la natura delle produzioni agricole esistenti inducono a una notevole cautela, nei confronti dell'uso degli OGM. La legislazione regionale prevede infatti, in linea con le politiche agro-ambientali comunitarie, anche alcune zone di protezione speciale (ZPS), siti di interesse comunitario, oltre ad avere come obiettivo di rilevanza strategica l'esigenza di tutelare e valorizzare la qualità del sistema agro-alimentare regionale, che conta diverse denominazioni di origine e alcuni disciplinari di produzione di qualità.*

*Dalle considerazioni sopra riportate, scaturisce pertanto che il territorio friulano ha delle condizioni estremamente difficili per realizzare la coesistenza e di conseguenza non si ritiene compatibile con l'uso di organismi geneticamente modificati, in particolare con il mais ampiamente diffuso nella Regione, tenuto conto delle tecniche di coltivazione ordinariamente adottate.*

*Pertanto, sulla base delle informazioni rilevate nella richiesta di coltivazione dell'interessato nonché in base alle considerazioni formulate dalla Regione Friuli Venezia Giulia, la Commissione prende atto che non possono essere previste, come stabilito dall'art. 1 comma 2 del D. Lgs. 212/2001, "misure idonee a garantire che le colture derivanti da prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate non entrino in contatto con le colture derivanti da prodotti sementieri tradizionali e non arrechino danno biologico all'ambiente circostante tenuto conto delle peculiarità agro-ecologiche, ambientali e pedoclimatiche".*

*Pertanto, sulla base delle premesse soprariportate, la commissione non può esprimere un parere favorevole alla richiesta formulata".*

## DECRETA

### Articolo unico

La richiesta di messa in coltura di ibridi di mais geneticamente modificati, contenente l'evento MON 810, formulata dall'Azienda Dalla Libera Silvano con nota del 14/08/2006 è respinta.

VISTA la legge 25 novembre 1971, n. 1096, recante norme per la disciplina dell'attività sementiera;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante "Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096";

VISTO il decreto legislativo 24 aprile 2001 n. 212, che modifica la citata Legge 1096/71 e in particolare l'articolo 1 comma 3 che prevede l'istituzione della Commissione per i Prodotti Sementieri Geneticamente Modificati, le cui funzioni sono stabilite al successivo comma 4 del medesimo articolo 1;

VISTO il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 11849 del 15 maggio 2009, con il quale viene ricostituita la commissione sopracitata;

VISTA la nota del 14 agosto 2006, con la quale l'Azienda Dalla Libera Silvano ha formulato la richiesta di autorizzazione alla messa in coltura di ibridi di mais geneticamente modificati;

VISTA la ministeriale del 18 aprile 2007 con la quale, in risposta alla predetta richiesta, si precisa che "non è possibile procedere all'istruttoria della richiesta di autorizzazione, nelle more dell'adozione, da parte delle regioni, delle norme idonee a garantire la coesistenza tra coltura convenzionali, biologiche e transgeniche";

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 19 gennaio 2010, n. 183 di riforma della sentenza del TAR Lazio - Roma, Sezione Seconda Ter, 7 aprile 2008 n. 2893, con la quale è stato dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di provvedere sulla citata istanza di autorizzazione presentata dall'azienda agricola Silvano Dalla Libera;

VISTA la nota n. 18518 del 15 marzo 2010, contenente le valutazioni della Regione Friuli Venezia Giulia, in merito alla richiesta di autorizzazione di messa in coltura di varietà OGM sul proprio territorio, secondo cui

- la struttura fondiaria regionale è gravata da pesanti condizionamenti, in quanto presenta un elevato numero di aziende di piccole dimensioni, a loro volta frazionati in più corpi aziendali;
- la Regione è caratterizzata da una notevole ventosità in grado di favorire la dispersione pollinica;
- la coltura del mais risulta frammentata in un grande numero di aziende e in tali condizioni, il rispetto di distanza che garantisce l'esclusione di impollinazioni incrociate, appare di grandissima difficoltà;
- la Regione ospita aree di grandissimo interesse, tutelate dal punto di vista naturalistico (ZTS, SIC, Biotopi ecc.) i cui piani di gestione prevedono l'esclusione di coltivazioni OGM;
- in ambito regionale sono state adottate nel tempo, misure di tutela e di sviluppo verso sistemi di agricoltura biologica e integrata che non prevedono l'utilizzo di OGM;
- la diabrotica del mais viene arginata in Friuli, oltre che con interruzione della monosuccessione maidicola, anche con interventi insetticidi effettuati per il controllo della Piralide. L'utilizzo di mais OGM BT creerebbe gravissimi problemi, in quanto eliminerebbe uno dei due pilastri su cui si basa il controllo dell'insetto;
- il notevole ricorso al contenzioso, per quanto riguarda tutte le operazioni di coltivazione del mais, rende estremamente problematica una gestione di filiere produttive separate OGM e non OGM. Per fare ciò occorrerebbe prevedere una serie di adattamenti organizzativi, con investimenti non ipotizzabili in tempi ristretti.

CONSIDERATO che dagli elementi riportati nella sopracitata nota, scaturisce che la Regione Friuli Venezia Giulia ritiene che la complessità delle misure di precauzione richieste a

185/80